

N. 485

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BUCCIERO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1996

Modifica dell'ordinamento delle professioni di avvocato e
procuratore in tema di nomina dei sostituti

ONOREVOLI SENATORI. - È paradossale che proprio la professione forense, e cioè di chi lavora con le leggi e sulle leggi, venga penalizzata sotto il profilo legislativo da un impianto normativo ormai vetusto e obsoleto.

Per riformare questo ordinamento, che continua ad essere retto nel suo assetto essenziale dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono stati presentati fin dalle passate legislature numerosi e articolati disegni di legge, sia al Senato che presso la Camera dei deputati.

Nell'attesa che progetti globali e così impegnativi si realizzino, si può, nel contempo, operare per l'eliminazione degli aspetti più anacronistici dell'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore.

Tra le norme che più risentono degli oltre sessant'anni trascorsi, sicuramente necessita di un'impellente modifica l'articolo 9 del citato regio decreto-legge n. 1578 del 1933.

Il suddetto articolo dispone, tra l'altro, che il procuratore possa «sotto la sua responsabilità, procedere alla nomina di sostituti in numero non superiore a tre, fra i procuratori compresi nell'albo in cui egli trovasi iscritto...».

Non v'è chi non veda in questa parte della norma un'inadeguatezza e un'evidente insufficienza rispetto ai nostri tempi.

Sessant'anni fa studi legali con due o tre avvocati forse costituivano un'eccezione. Oggi tutti sanno che un cospicuo numero di studi legali è formato da vere e proprie squadre di procuratori.

È usuale che siano anche in numero superiore alle dieci unità.

Inoltre va ricordato che la forma di collaborazione tra colleghi e, quindi, di reciproca sostituzione, è diventata sempre più frequente.

Senza dimenticare, peraltro, che i mezzi di trasporto sempre più rapidi permettono a un avvocato, o ad uno studio associato, di poter assumere rappresentanza e difesa anche per cause da tenersi nello stesso giorno e in località molto distanti tra loro.

Tali condizioni, ovviamente, non potevano neppure minimamente essere immaginate dai legislatori di oltre sessant'anni fa.

La norma andrebbe, pertanto, adeguata con l'innalzamento da tre a dieci unità del numero massimo di sostituti che il procuratore può designare.

Infine il disegno di legge che viene presentato, oltre ad adeguare la norma ai tempi attuali, intende anche colmare una lacuna. Un ulteriore comma dell'articolo 9, infatti, prevede che il procuratore possa, con le stesse modalità con le quali nomina i sostituti, parimenti procedere alla revoca totale o parziale della nomina.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. L'articolo 9 del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - 1. Con atto ricevuto dal cancelliere del tribunale o della corte d'appello, da comunicarsi in copia al consiglio dell'ordine, il procuratore può, sotto la sua responsabilità, procedere alla nomina di sostituti in numero non superiore a dieci, fra i procuratori compresi nell'albo in cui egli trovasi iscritto.

2. Con le stesse modalità con cui il procuratore procede alla nomina dei sostituti, egli deve procedere nel caso di revoca, totale o parziale, e l'atto contenente la dichiarazione di revoca, ricevuta direttamente dal cancelliere del tribunale o della corte di appello, deve essere comunicato in copia al consiglio dell'ordine.

3. Il sostituto rappresenta a tutti gli effetti il procuratore che lo ha nominato. Il procuratore può anche, sotto la sua responsabilità, farsi rappresentare da un altro procuratore esercente presso uno dei tribunali della circoscrizione della corte d'appello e sezioni distaccate. L'incarico è dato di volta in volta per iscritto negli atti della causa o con dichiarazione separata.

4. Nei giudizi davanti alle preture la rappresentanza può essere conferita ad un praticante procuratore».

